

# SPAGNA

di **Caterina DAVELLI**, avvocato in Milano, appendice e tabelle a cura di  
**German FERRER GONZALVEZ**, avvocato in Barcellona

---

## IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN SPAGNA

---

### Informazioni generali

Popolazione: 46.507.760 abitanti (2014)

Capitale: Madrid

Paese membro dell'UE dal: 01.01.1986

Seggi al Parlamento europeo: n. 54 seggi

Valuta: Euro

## PARTE GENERALE

### A) FONTI

La responsabilità derivante da fatto illecito/extracontrattuale in Spagna è regolata dall'art. **1902 del codice civile** secondo il quale *“la persona che, come conseguenza di un'azione od omissione cagiona danno ad altri per colpa o negligenza è tenuta a riparare i danni causati”*

La responsabilità contrattuale è regolata nel codice civile all'art. 1101, mentre l'art. 1902, come detto, regola la responsabilità extracontrattuale da fatti illeciti.

Il Real Decreto 8/2004 del 29.10.2004, come modificato dalla Ley 21/2007 ha regolato il risarcimento dei danni causati da *incidenti stradali* fino alla emanazione della nuova legge nell'anno 2015.

La legge **32/2015 del 23.9.2015** ha riformato il sistema di valutazione delle lesioni alla persona e perdite subite da soggetto in seguito ad incidente del traffico. **E' entrata in vigore in data 1.1.2016.**

## **B) PRINCIPI FONDAMENTALI**

La funzione del risarcimento nella responsabilità civile è compensativa.

Il principio del risarcimento **integrale** del danno è l'espressione dell'intenzione di **valutare in modo concreto** il danno causato.

Si tratta di principio accettato dalla dottrina ed espresso in una sentenza della Corte Costituzionale 29.6.2000.

In materia di incidenti stradali, secondo la legislazione spagnola il conducente di un veicolo è responsabile per i danni causati a persone e/o proprietà.

La responsabilità discende dal principio secondo il quale la guida di un veicolo è una situazione che crea rischi e pertanto per il solo fatto di guidare un veicolo si è responsabili (art.1 Real Decreto Legislativo 8/2004 del 29.10.2004 – Legge sulla Responsabilità civile ed assicurazione per la circolazione dei veicoli a motore).

La legge spagnola impone che tutti i proprietari di autoveicoli abbiano una valida assicurazione che garantisca loro o chiunque da loro autorizzato ad usare il veicolo, con copertura assicurativa per il veicolo che stanno guidando. In questa materia si applica l'art. 1.902 del codice civile.

## PARTE SPECIALE

### **A) DANNO DA LESIONE (in particolare da inc. stradale)**

#### **I) L'evoluzione dell'istituto**

Il risarcimento del danno in materia di responsabilità derivante dalla circolazione stradale in

Spagna ha conosciuto un lungo cammino.

Le tappe principali possono così riassumersi: fino all'anno 1991 non esistevano criteri generali per il risarcimento del danno e la materia era lasciata alle decisioni delle Udienze Provinciali; nel 1991 vi è stata l'introduzione di un "Baremo" indicativo, fino ad arrivare al **1995**, quando venne emanata la **Legge 30/1995** per la Regolamentazione e la vigilanza delle assicurazioni private che introdusse il sistema di valutazione c.d. "Baremo"

L'applicazione di questa legge, tuttavia, fu tormentata: nel 1997 il Tribunale Supremo, con la sentenza 26.3.1997, negò l'applicazione del c.d. "Baremo", mentre nell'anno 2000, la Corte Costituzionale con la sentenza 29.6.2000 n.181 riconobbe la costituzionalità del c.d. "Baremo".

A questo punto, iniziò un processo di espansione, che vide, dapprima, nel **2003**, il riconoscimento del "pregiudizio estetico", successivamente il riconoscimento delle "spese mediche future". Sul fronte legislativo, vide la luce il **Real Decreto 8/2004 del 29.10.2004**, (come modificato dalla Ley 21/2007), che ha regolato il risarcimento dei danni causati da incidenti stradali fino alla emanazione della nuova legge nell'anno 2015.

Nell'anno **2009** iniziò un profondo processo di revisione che vide coinvolti tutti i soggetti interessati e maggiormente rappresentativi (associazioni delle vittime, l'unione delle compagnie di assicurazione, etc.) con la creazione di gruppi di lavoro e commissioni di esperti, fino ad arrivare alla fine del 2014, quando fu presentata una proposta di legge, a seguito della quale vide la luce il **23.9.2015** la legge **32/2015**, che ha riformato il sistema di valutazione delle lesioni alla persona e perdite subite da soggetto in seguito ad incidente del traffico, entrata in vigore in data 01.01.2016.

La riforma ha cercato di tener conto di alcune criticità che si erano manifestate nel corso dell'applicazione della legge, avendo tra gli obiettivi un'esigenza di precisazione sui soggetti legittimati, sulla separazione tra danni morali e danni patrimoniali (che non erano suddivisi in modo corretto), sulla classificazione di alcune situazioni nei cinque gruppi previsti dalla legge, oltre a sussistere dei veri e propri errori nelle indicazioni numeriche delle tabelle.

L'impianto della legge di riforma in vigore dal 01.01.2016, può essere così schematizzato:

- A) Pregiudizio personale di BASE;
- B) Pregiudizio personale "SPECIFICO" ("personalizzato");

C) danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante).

Nella legge precedente vigeva il sistema delle “Tabla”, ma in modo meno organizzato, con una grande suddivisione tra indennizzi di base e fattori di correzione.

## **II) Il Real Decreto 8/2004 del 29.10.2004, (come modificato dalla Ley 21/2007)**

Nell’ambito degli incidenti da circolazione stradale **l’allegato alla legge** sulla responsabilità civile e sulle assicurazioni per la circolazione dei veicoli a motore **contiene un barême (c.d. Baremo)** da applicarsi obbligatoriamente, stabilendo un sistema di calcolo di indennizzazione di tutti i pregiudizi – psicofisici, morali e patrimoniali – causati dall’incidente.

Il criterio di risarcimento del danno può dirsi unitario in quanto i criteri (Baremo) per il risarcimento del danno previsti dalla legge 8/2004 comprendono anche i danni morali. Vi sono importi prestabiliti sia per il pregiudizio temporaneo derivante da lesioni, sia per il pregiudizio permanente. Altrettanto prestabiliti sono gli importi per il caso di morte, che vedrà come aventi diritto il coniuge superstite, i figli, i genitori e i fratelli minori che dipendano economicamente dalla vittima.

Sono previste possibilità di VARIAZIONE (talune circostanze economiche o speciali per aumentare gli importi delle tabelle); con i “criteri di correzione” viene aumentato o ridotto l’importo del risarcimento, in considerazione ad esempio di: circostanze speciali riferibili al danneggiato (disfunzioni fisiche o psichiche patite prima dell’incidente); morte di tutti e due i genitori di un minore nell’incidente; vittima in stato di gravidanza con conseguente morte o perdita del feto.

Le tabelle sono previste per i casi di sinistri stradali, tuttavia, essendo ad oggi l’unico modello dettagliato per la quantificazione del danno derivante da morte, invalidità permanente e temporanea, i Giudici tendono ad applicare gli stessi parametri per ottenere risultati che siano più obiettivi possibile.

L’ammontare del risarcimento viene fissato dal Giudice tenendo in considerazione, in particolare: la natura degli eventi, il grado di colpa, la perdita di indipendenza economica dell’infortunato a seguito dell’incidente e le tabelle.

L'importo del risarcimento fissato dal Giudice non può essere impugnato salvo casi di errore grave, arbitrarietà ed incoerenza o carenza di motivazione nell'applicazione delle tabelle di danno. Il Giudice deve motivare in modo articolato le voci di danno.

Il Baremo è strutturato in una serie di tavole che fissano i criteri di valutazione dei pregiudizi subito distinguendo i casi di morte (tabella I e II) di lesioni permanenti (tabelle III, IV e VI) e di inabilità temporanea.

Il baremo si applica a tutti gli incidenti della circolazione stradale salvo quelli causati intenzionalmente (reati dolosi).

L'ammontare degli indennizzi per i danni morali sono gli stessi per tutte le vittime e il risarcimento dei danni psicofisici è inteso quale diritto alla salute. Per assicurare il risarcimento integrale si deve tenere conto di tutti gli aspetti economici, inclusa la capacità lavorativa, la perdita di guadagni, le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali.

E' da considerare come elemento correttivo per la riduzione del risarcimento il concorso di colpa della vittima o l'aggravamento delle conseguenze dell'incidente.

Altro correttivo sono gli handicap pre-esistenti o estranei all'incidente che abbiano influito nella produzione finale delle lesioni.

E' possibile risarcire il danno sotto forma di rendita vitalizia. Il risarcimento o la rendita vitalizia possono essere modificati in seguito ad una alterazione sostanziale delle circostanze che hanno determinato la loro evoluzione o per danni sopravvenuti.

Ogni anno l'ammontare degli indennizzi previsto dal *baremo* viene rivalutato in base all'indice generale dei prezzi al consumo

Esiste una regola proporzionale per le incapacità concorrenti se la vittima soffre di differenti lesioni derivanti dallo stesso incidente.

#### **INABILITA' TEMPORANEA (Tabella V):**

L'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea è prevista per ogni giorno a seconda che

si tratti di: 1) inabilità con o senza ospedalizzazione; 2) inabilità che impedisca o meno ogni attività.

La tabella sotto riportata (Tabella V) indica gli importi del risarcimento per inabilità temporanea (compatibile con altre indennità). E' prevista una indennità di base (incluso il danno morale): durante il ricovero, se impeditivo ovvero non impeditivo.

Si applicano le regole correttive previste in tabella IV per i pregiudizi economici, di cui si dirà oltre.

**Tabla V**

*Indemnizaciones por incapacidad temporal (compatibles con otras indemnizaciones)*

A) Indemnización básica (incluidos daños morales):

Día de baja	Indemnización diaria — Euros
Durante la estancia hospitalaria . . . . .	71,84
Sin estancia hospitalaria:	
Impeditivo (1) . . . . .	58,41
No Impeditivo . . . . .	31,43

**INVALIDITA' PERMANENTE** (danni morali inclusi). (Tabelle III, V e VI)

Per lesione permanente si intende una lesione che può essere certificate da un medico il quale stabilisce che la menomazione fisica o mentale è stabilizzata e nessun altro trattamento può migliorare la situazione

Secondo la tabella III gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione degli indennizzi di base per l'invalidità permanente sono:

- l'età della vittima - facendo distinzione tra le vittime di meno di 20 anni, dai 21 ai 40, dai 41 ai 55, dai 56 ai 65 e tra quelli di oltre i 65 anni -
- il numero dei punti di invalidità secondo i barême medici di lesioni consolidate.

La tabella V fornisce la traduzione in euro del valore dei punti risultanti dall'applicazione della tabella VI che precisa la classificazione e la descrizione dell'invalidità permanente.

Per le indennità di base della tabella III, secondo la decisione del 13.2.2007 il **valore minimo** del punto è di € **515,88** ed il **valore massimo** è di € **3.004,96**.

Valores del punto en euros

Puntos	Hasta 20 años	De 21 a 40 años	De 41 a 55 años	De 56 a 65 años	Más de 65 años
	Euros 2014	Euros 2014	Euros 2014	Euros 2014	Euros 2014
1	852,40	789,14	725,87	668,23	598,10
2	878,70	811,68	744,65	686,72	607,58
3	902,31	831,85	761,35	703,23	617,15
4	923,24	849,61	775,94	717,76	622,33
5	941,48	864,98	788,45	730,29	627,63
6	957,04	877,97	798,88	740,83	631,54
7	977,61	895,63	813,61	755,32	639,08
8	996,14	911,50	826,79	768,34	645,58
9	1.012,70	925,56	838,40	779,84	651,02
10-14	1.027,22	937,83	848,45	789,87	655,44
15-19	1.207,26	1.105,04	1.002,79	929,98	731,43
20-24	1.372,62	1.258,60	1.144,58	1.058,69	800,84
25-29	1.537,65	1.411,75	1.285,88	1.187,07	871,72
30-34	1.692,14	1.555,16	1.418,18	1.307,27	937,85
35-39	1.836,34	1.689,03	1.541,71	1.419,51	999,37
40-44	1.970,56	1.813,64	1.656,73	1.523,94	1.056,42
45-49	2.095,03	1.929,22	1.763,42	1.620,80	1.109,08

La Tabella VI indica dettagliatamente le categorie di lesioni elencandole in otto capitoli e quindi è la legge stessa che indica con precisione i diversi tipi di lesione.

Deve tenersi conto, inoltre, delle seguenti osservazioni:

- a) Il Baremo è un barême di invalidità funzionali e particolarmente un barême medico. La valutazione deve farsi in una prospettiva medica facendo una valutazione che tenga conto delle circostanze mediche, secondo l'importanza delle invalidità stimate, senza che la valutazione espressa tra il minimo ed il massimo sia il risultato della considerazione di circostanze extra-mediche come per esempio l'età, il sesso, l'occupazione e i gusti del leso.
- b) il Baremo non ammette la valutazione di una invalidità già inclusa in un'altra. Non è ammissibile che aggiungendo delle conseguenze concernenti un determinato organo si possa giungere ad una valutazione superiore a quella che corrisponde alla amputazione dell'organo (la perdita di cinque dita di una mano non può essere valutata più della perdita dell'intera mano)

c) Il dolore fisico deve essere considerato come una componente o una manifestazione del danno corporale. Le tabelle delle inabilità temporanee e delle invalidità permanenti del barème non considerano il dolore, ma questo barème misura in modo espresso e specifico l'intensità ed il grado del pregiudizio funzionale di un danneggiato. Il dolore è quindi una componente del barème.

d) Il livello del pregiudizio estetico è misurato su di una scala di 6 gradi secondo l'importanza con qualificazioni di leggero, moderato, medio, importante, molto importante e considerevole. Il pregiudizio estetico va considerato a parte rispetto al pregiudizio strettamente fisiologico e nel suo massimo non potrà mai raggiungere il 100% del pregiudizio funzionale ma essere contenuto in 50 punti.

e) Danno estetico e danno fisico vanno valutati separatamente e le rispettive invalidità risultanti dai barème non possono essere aritmeticamente sommate.

f) Particolare riguardo deve aversi per le cicatrici visibili importanti, così che l'attribuzione di punti sarà determinata tenendo conto dell'età e del sesso della persona nonché dell'incidenza nel quadro della professione abituale come dovrà tenersi conto dei costi necessari per la chirurgia estetica riparatrice.

#### **FATTORI di CORREZIONE (Tabella IV):**

I fattori di correzione per le indennità economiche di base per l'invalidità permanente sono elencati nella tabella IV.

Il primo fattore di correzione incrementa il pregiudizio economico con una percentuale identica a quella prevista nella tabella II (indennità da morte) e nel paragrafo B della tabella V (inabilità temporanea).

Il fattore di correzione è stabilito sui guadagni lavorativi netti annuali del danneggiato. Una maggiorazione può essere attribuita anche ad un danneggiato con postumi permanenti che non abbia effettivi redditi da lavoro ma che sia in età lavorativa.

Il pregiudizio economico del danneggiato è valutato sulla base del suo reddito nel modo seguente:

Da € 11.000 a 25.000 anno + 10%



Da € 25.000 a 50.000 anno + 25%

Da € 50.000 a 87.000 anno + da 26% a 50%

Oltre 87.000 anno + da 51% a 75%

La tabella IV prevede anche i ***danni morali complementari***:

1) Quando un solo postumo supera 75 punti o quando l'insieme dei postumi supera 90 punti può essere accordato un supplemento di € 82.685,58;

2) Quando le lesioni permanenti comportano una incapacità lavorativa. Tale incapacità può essere:

- Permanente parziale: con conseguenze permanenti che limitano l'occupazione o le attività ma senza impedire la realizzazione delle attività fondamentali può essere accordato un supplemento fino ad € 16.537,11.

- Permanente totale: con conseguenze permanenti che impediscono totalmente la realizzazione delle attività fondamentali o attività abituali del danneggiato può essere accordato un supplemento tra € 16.537,11 e 82.685,58

- Permanente assoluta: con conseguenze che impediscono alla vittima una qualsiasi occupazione o attività può essere accordato un supplemento tra € 82.685,58 e € 165.371,17.

3) Per i grandi invalidi, le persone affette da postumi permanenti che hanno necessità di assistenza per le attività più essenziali della vita quotidiana (paraplegici, tetraplegici o comavigilanti o vegetativi cronici, importanti postumi neurologici o neurofisici con gravi alterazioni mentali o ciechi ...) è prevista una indennità supplementare nel modo seguente:

- L'aiuto di una terza persona in considerazione dell'età del danneggiato e la sua capacità o meno di far fronte agli atti più semplici della vita quotidiana; viene assimilato a questa prestazione il costo di assistenza per le persone in coma vigile o vegetativo cronico fino ad € 330.742,34.

- Eliminazione delle barriere architettoniche dell'abitazione secondo le caratteristiche della stessa, i bisogni del danneggiato e le attività che questo può svolgere. L'indennità può arrivare fino a € 82.685,58.

- Pregiudizi morali per la famiglia: destinati ai congiunti in seguito a importanti alterazioni della vita ed alla cura da fornire al danneggiato. Fino ad € 124.028,38.

4) Se la vittima è gestante, con perdita del nascituro a causa dell'incidente. Se si tratta del primo figlio

- fino al terzo mese fino ad € 12.402,84

- dopo il terzo mese fino a € 33.074,24

Se si tratta di un secondo figlio od oltre

- Fino al terzo mese fino ad € 8.268,56

- Dopo il terzo mese fino ad € 16.537,11

5) Vi sono correzioni alla regola generale nel caso in cui la vittima abbia concorso alla produzione dell'incidente. Il suo risarcimento può essere ridotto fino al 75% secondo il grado di sua colpa.

6) Adattamento del veicolo della vittima fino alla concorrenza di € 24.805,67.

### **III ) Legge 35/2015 - entrata in vigore il 01.01.2016**

Con la legge n. 35/2015, sono state apportate modifiche, cui si accenna brevemente di seguito.

Nella legge è stato aggiunto un *nuovo titolo IV (artt. da 32 a 143)*. Esso di compone di due Capitoli. Il Primo contiene i criteri generali per la determinazione dell'indennizzo del danno corporale ed il Secondo le regole per la valutazione del danno corporale, in tre Sezioni, riguardanti, rispettivamente, gli indennizzi per causa di morte, per conseguenze e per lesioni temporanee, che a sua volta si riflettono rispettivamente nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato.

E' stabilito come ambito di applicazione (art.32) la valutazione delle lesioni alla persona insorgenti dall'uso di veicoli regolata nelle direttive di responsabilità civile per veicoli a motore. Inoltre, piena riparazione o riparazione strutturata sono considerati principi basilari del sistema di valutazione (danni patrimoniali e danni non patrimoniali devono essere valutati separatamente). E' stabilita la necessità di un referto medico e doveri reciproci di collaborazione (art.37). L'infortunato ha obbligo di collaborare al fine di consentire di essere esaminato dai servizi medici dell'assicuratore.

Il nuovo sistema di valutazione previsto dalla Legge 35/2015 si riferisce soltanto alla valutazione del danno corporale causato da atti della circolazione stradale, tuttavia è previsto che il sistema di valutazione regolato da questa legge servirà come riferimento per una futura regolamentazione del *baremo* di indennizzazione per i danni ed i pregiudizi sopravvenuti in occasione dell'attività sanitaria.

Riguardo ai danni indennizzabili, essi danno luogo (**“TABLA” 1, 2 e 3**) al risarcimento per *morte*, per *lesioni permanenti e invalidità temporanea*.

In ognuna di queste categorie indennizzabili si distingue la “lesione di base” (1.A, 2.A, e 3.A), le lesioni personali “specifiche” (“personalizzate”) (1.B, 2.B e 3.B) e le c.d. “lesioni patrimoniali” (1.C, 2.C e 3.C) ed a sua volta si distingue tra danno emergente e lucro cessante.

***Le Tabelle 1.C e 2.C a loro volta si dividono in tabelle:***

1.C.1 relativa a risarcimento per lucro cessante al coniuge della vittima

2.C.2 relativa a risarcimento per lucro cessante ai figli

3.C.3 relativa a risarcimento per aiuto di una terza persona

**Indennizzo per lesioni PERMANENTI** (artt. da 93 a 133 LRCSCVM)

Si considerano lesioni *“I danni fisici, intellettuali, organici e sensoriali e i danni estetici che derivano da una lesione e permangono una volta terminato il processo di cura”*

Si intendono danneggiati coloro che subiscono le conseguenze lesive ed, eccezionalmente, i familiari dei macro lesi per i costi di trattamento medico e psicologico necessari per un massimo di sei mesi per le alterazioni psichiche che siano state causate dall'incidente.

Anche per le lesioni si distingue tra un danno personale di base, danno personale particolare e danno patrimoniale. Quest'ultimo comprende sia il danno emergente che il lucro cessante.

**Indennizzo per lesioni TEMPORANEE** (Artt. da 134 a 143 LRCSCVM)

Sono lesioni temporanee le sofferenze del danneggiato dal momento dell'incidente sino alla fine del processo curativo o fino alla stabilizzazione della lesione ed alla sua trasformazione in lesione permanente. L'indennizzo per la lesione temporanea è compatibile con la presenza di lesioni permanenti o, eventualmente, con la morte.

Come nel resto del sistema, si distingue in un danno personale di base, danno personale particolare e danno patrimoniale che comprende sia il danno emergente che il lucro cessante.

Tuttavia per le lesioni temporanee la legge prevede norme specifiche per le c.d. lesioni non gravi della colonna vertebrale, note come “*colpo di frusta*”. Per i c.d. traumi minori della colonna vertebrale la legge raccoglie “*lege data*” una serie di criteri già utilizzati nella prassi la cui esistenza od assenza è utile per il giudice nella sua decisione.

Il traumatismo cervicale minore (c.d. *colpo di frusta*) che viene diagnosticata sulla base di mere manifestazioni di dolore del danneggiato e che non sia suscettibile di verifica attraverso test medici complementari è indennizzato come lesione temporanea ogniqualvolta la natura dell'illecito può produrre il danno in base ai seguenti criteri di causalità generica:

- a) Causa di esclusione (altra causa non è vincolata a giustificare la patologia)
- b) Criterio cronologico (i sintomi sono apparsi in un tempo medicamente inspiegabile)
- c) Criterio topografico (vi è una relazione tra la zona del corpo colpita ed il pregiudizio)
- d) Criterio di intensità (vi è una relazione di adeguatezza tra il pregiudizio subito ed il meccanismo della sua produzione)

Al contrario, la lesione si indennizzerà come permanente, se una perizia medica conclusiva attesterà la sua esistenza alla fine del periodo di lesione temporanea.

L'indennizzo previsto novella per le **lesioni temporanee** risulta pertanto il seguente:

### **Tabella 3**

**3 A)** danno personale di base: € 30,00

**3 B)** danno personale “personalizzato” (per perdita temporanea della qualità della vita)

Indennizzo giornaliero (compreso danno personale di base): € 100,00 molto grave; € 75,00 grave; € 52,00 moderato. Per ogni intervento chirurgico: da € 400,00 a € 1.600,00.

**3 C)** danno patrimoniale: spese di assistenza sanitaria, spese diverse risarcibili; lucro

cessante: gli importi documentati/giustificabili.

*RIDUZIONE del risarcimento* - Vi è una **nuova sezione** che riguarda la riduzione dell'ammontare del risarcimento e dei costi fino ad un massimo del 75% nel caso in cui la vittima contribuisca alla causazione dei danni (i.e. se vittima non indossava la cintura di sicurezza, il casco o altro dispositivo di protezione). Tale regola non si applicherà nel caso in cui la vittima sia minore degli anni 14 con disabilità fisiche, intellettuali, sensitive od organiche.

### *RIVALUTAZIONE*

E' previsto che a partire dall'anno seguente l'entrata in vigore della L. 35/2015 le quantità ed i limiti di indennizzo in essa fissati e nelle Tabelle restino automaticamente attualizzati con effetto dal primo gennaio di ogni anno nella percentuale di rivalutazione delle pensioni previsto nella Ley de Presumption Generales del Estado; che le Tabelle di lucro cessante e di aiuto di terza persona si attualizzino in conformità alla base tecnica attuariale; che la tabella di spese per assistenza sanitaria futura si attualizza in base a quanto viene stabilito in base agli accordi sanitari che vengono sottoscritti con i servizi pubblici di salute; che la Direzione Generale di Assicurazione e Fondi Pensione renda pubblici gli importi compensativi aggiornati per facilitare il riconoscimento e la loro applicazione.

### **La perizia medico-legale**

Nella giurisdizione civile è l'avvocato che introduce un medico legale specializzato nella valutazione delle lesioni alla persona.

E' consigliabile avere una relazione medico-legale, tuttavia non è necessaria per negoziare con la controparte.

Certamente la relazione medico legale deve essere depositata in Tribunale nel caso in cui venga promossa l'azione, insieme ai documenti medici contenenti il dettaglio delle lesioni, la diagnosi medica ed il trattamento medico ricevuto.

Vi è un corpo amministrativo di esperti medico-legali che figura nel processo quando sia necessario stabilire l'esistenza di lesioni alla persona e fornire una valutazione medica. Questi medici sono esperti in valutazioni di medicina legale per lesioni alla persona.

Una particolarità: ogni Corte penale dispone di un medico-legale ad essa assegnato che su ordine del giudice redige una relazione medica che viene sempre ad esso fornita. In queste Corti i giudici fanno sempre riferimento alla perizia dei medici legali (che sono *dipendenti pubblici* assegnati alla giurisdizione penale) che agiscono soltanto nei processi penali senza essere pagati dalle parti.

## **B) DANNO DA MORTE**

**Real Decreto 8/2004** (come modificato dalla Ley 21/2007)

Nel caso di incidente stradale che causa la morte di una persona, la **TABELLA I** indica le persone legittimate ad agire per il risarcimento del danno ed il quantum attribuito.

La tabella prevede una distinzione per l'età della vittima, fino a 65 anni, dai 66 agli 80 e oltre gli 80.

Sono previste diverse categorie:

- vittima con coniuge: indennità sono previste per il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni, i genitori con o senza vita comune e per i fratelli minori, orfani e dipendenti dalla vittima
- vittima senza coniuge con figli: indennità sono previste in favore dei figli minori o maggiori, dei genitori e dei collaterali minori, orfani e dipendenti dalla vittima
- vittima senza coniuge, con figli tutti maggiorenni: vi è una distinzione tra figli di età inferiore ai 25 anni e di età superiore.
- vittima senza coniuge né figli ma con ascendenti: indennità sono previste in favore dei genitori, dei nonni e dei collaterali minori, orfani e dipendenti dalla vittima.
- vittima con soli collaterali: si fa distinzione tra meno di 25 anni e di età superiore.

Gli importi sono espressamente indicati e sono i seguenti:

- Al **coniuge** superstite sono attribuiti € 115.035,21 se la vittima aveva meno di 65 anni;
- Ai **figli** del *de cuius*: se sono minori di anni 18 ricevono € 47.931,33, se hanno tra i 18 ed i 25 anni ricevono € 19.172,54, se hanno più di 25 anni ricevono € 9.586,26;
- Ogni **parente** riceve € 9.586,26
- Ogni **fratello** minore degli anni 18 che dipenda economicamente dal *de cuius* riceve € 47.931,33
- Se non vi è coniuge e vi è soltanto un **figlio** superstite riceve € 172.552,79.

### **TABELLA II: Fattori di correzione sulle indennità di base per il caso morte**

Si tiene conto di alcune circostanze, quali ad esempio:

- Pregiudizi economici: sono stabiliti in funzione dei redditi da lavoro della vittima in base al quale può essere attribuita una maggiorazione

- Circostanze familiari speciali:

a) Incapacità fisica o psichica dell'avente diritto prima della data dell'incidente, senza distinzione di rapporto di parentela.

b) Quando la vittima è l'unico figlio, con la distinzione se si tratta di maggiore o minore di 25 anni; la correzione si applica anche se i figli sono due e muoiono nello stesso incidente.

c) Morte dei due genitori nello stesso incidente, con la distinzione se i figli sono minori, se arrivano all'età di 25 anni o se la superano.

d) Vittima gestante con la perdita del feto nell'incidente, con la distinzione che si tratti del primo figlio o meno e se l'incidente è avvenuto prima o dopo i primi tre mesi di gestazione.

### **Legge 35/2015 - entrata in vigore il 01.01.2016**

#### **INDENNIZZO PER MORTE** (artt. da 61 a 92 LRCSCVM)

La nuova legge riconosce cinque categorie autonome di aventi diritto: il coniuge sopravvissuto, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e i parenti. In caso di morte è

considerato come sposo vedovo il coabitante sopravvissuto registrato in un pubblico registro o che ha vissuto con la vittima almeno un anno o che ha un figlio in comune con la vittima.

Il nuovo sistema parte dal concetto che tutti gli aventi diritto devono percepire la medesima quantità di risarcimento, che può variare in base all'età, ma non per la semplice concomitanza con altre categorie di danneggiati.

Si distingue tra danno personale di base, danno personale particolare e danno patrimoniale. Quest'ultimo comprende sia il danno emergente che il lucro cessante.

## PRESCRIZIONE E ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE

### A) PRESCRIZIONE

Una delle cose più importanti da conoscere con riguardo alla legislazione spagnola è il breve periodo stabilito dalla legge per la prescrizione.

Il diritto al risarcimento si prescrive, se è trascorso **un anno** dall'incidente senza reclamare il risarcimento, ovvero dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza della colpa /negligenza intesa secondo la previsione dell'art. 1902 del codice civile.

Il periodo legale necessario invece per la denuncia in sede penale (se il fatto ha elementi criminali) è di 6 mesi. Dopo tale periodo è possibile soltanto agire in sede civile.

Il periodo di prescrizione può essere interrotto dal danneggiato (o dal suo difensore) mediante invio di una lettera. In questo modo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione valevole per un altro anno e così via. La prescrizione risulta interrotta anche se l'assicuratore fornisce alla vittima una risposta alla richiesta di risarcimento.

### B) ADR



Le procedure di ADR sono volontarie, ma sono poco utilizzate.

Per il risarcimento del danno in materia di *incidenti stradali*, è prevista una procedura stragiudiziale. In seguito alla richiesta di risarcimento, l'assicuratore deve presentare un'offerta motivata. In caso contrario dovrà dare una risposta che giustifichi la mancata proposta. Se l'assicuratore omette di presentare l'offerta motivata senza giustificazione, vengono a crearsi i c.d. interessi di mora a favore del danneggiato. Ugualmente maturano interessi di mora qualora l'offerta presentata ed accettata non venga soddisfatta nel termine di cinque giorni.

Per essere valida, l'offerta motivata dovrà presentare i seguenti requisiti:

- comprendere una proposta di risarcimento per i danni a persone o cose, calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge;
- contenere qualsiasi tipo di documentazione o informazione al fine di valorizzare i danni, in modo che il danneggiato abbia gli elementi di giudizio necessari per decidere se accettare o rifiutare l'offerta;
- menzionare che il pagamento dell'importo offerto non è condizionato dalla rinuncia del danneggiato ad esercitare future azioni, nel caso in cui il risarcimento percepito fosse inferiore a quello che gli spetta di diritto.

Nel caso in cui l'assicuratore non realizzi l'offerta, dovrà comunque fornire una risposta altrettanto motivata indicando le ragioni che gli impediscono di effettuarla ad esempio:

- la indeterminazione della responsabilità;
- la indeterminazione del danno cagionato;
- altra causa giustificativa.

L'assicuratore, una volta effettuato il pagamento, avrà diritto alla ripetizione di quanto pagato nei confronti di:

- Conducente/proprietario qualora il danno sia dovuto alla condotta dolosa degli stessi
- Terzo responsabile dei danni
- Assicurato nelle cause previste nel contratto di assicurazione

L'azione di ripetizione si prescrive entro un anno dall'avvento pagamento.

La legge 35/2015 (pubblicata il 23.9.2015) entrata in vigore il 1.1.2016 prevede nel capitolo “*Doveri dell’assicuratore e della vittima*” **una nuova procedura stragiudiziale** che è stata aggiunta a quella esistente ed ha le seguenti caratteristiche:

- elemento centrale della nuova procedura è la “ponderata risposta”;
- in caso di disaccordo sull’offerta ponderata, le parti concordemente possono richiedere una expertise supplementare sempre presso l’Istituto di Medicina Legale, con il pagamento dell’esperto da parte dell’assicuratore;
- una volta che la ponderata risposta/offerta c’è stata, nel caso di disaccordo la vittima può dar corso alla procedura di mediazione o all’azione legale;
- per iniziare l’azione legale è prescritto di allegare i documenti che provocano l’azione prioritaria verso l’assicuratore e la offerta/risposta ponderata e relativa informazione;
- è prevista anche una procedura di mediazione in caso di controversia tra assicuratore e vittima ed essa può essere sollecitata dalla vittima.

#### Procedimento giudiziale - durata media di una procedura civile e costi

Riguardo alle azioni di risarcimento del danno da incidenti stradali è competente il Tribunale del luogo ove è avvenuto l’incidente. Per le azioni civili la Corte competente è il “Juzgado de la Instancia”, mentre in sede penale è il “Juzgado de Instruccion”.

E’ previsto un grado di appello contro le sentenze. Competenti per questo grado sono le Audiencias Provinciales. E’ altresì previsto un grado di Cassazione, tuttavia soltanto per risarcimenti superiori ad € 150.000,00 e per interessi.

L’azione civile è promossa contro il conducente, il proprietario e la compagnia di assicurazione e, in base all’importo richiesto quale risarcimento, il procedimento civile può essere verbale o ordinario. E’ altresì prevista l’azione diretta contro l’assicuratore.

Il Sistema di procedura spagnolo permette di perseguire azioni civili nell’ambito del procedimento penale. L’attore può costituirsi civilmente nell’ambito del procedimento penale, sia riservarsi di agire in sede civile. La difesa di una causa civile nel corso di un procedimento penale è sempre possibile in quanto la legge spagnola stabilisce che da tutti gli atti criminali discende il risarcimento dei danni e l’art. 1902 del codice civile stabilisce che “*chi con azioni od omissioni provoca danni ad un altro intervenendo colpa o negligenza*”

è obbligato a risarcire il danno causato”. Per tale motivo l’azione civile come “complementare” o “pretesa aderente” è comune nel processo penale. Ogni vittima ha diritto di rivendicare il proprio risarcimento nel procedimento penale contro l’autore del danno.

#### Durata del procedimento civile

Giudizio di primo grado, minimo un anno. Se viene interposto appello devono essere aggiunti uno/due anni; pertanto per il giudizio di primo e secondo grado mediamente 2/3 anni.

Costi - Senza vittoria nessuna rifusione delle spese. Se riconosciute, spese di base + spese successive: I costi possono variare per accordi presi tra avvocati secondo la complessità del caso, il quantum e l’esperienza dell’avvocato.

Milano, 30.04.2016

*Caterina Davelli, avvocato in Milano*

*Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)*

## APPENDICE

Per il Vs. Stato di appartenenza, si chiede di indicare gli importi generalmente liquidati in tre casi tipo, specificando se gli importi vengono liquidati in base ad equità, tabelle/raccolte giurisprudenziali o sono importi predeterminati per legge.

morte istantanea della vittima primaria causata da incidente stradale -

*importo liquidato per il **SOLO danno non patrimoniale ai congiunti indicati:***

#### **morte di ragazzo di 15 anni**




ai due genitori e alla sorella convivente di anni 17.

#### **morte di uomo di 40 anni**




alla moglie di anni 40, figlio di 15 anni e figlia di anni 17.

### **morte di donna di 70 anni**

 al marito di anni 70, figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente senza famiglia.

## **SPAGNA**

### **morte di ragazzo di 15 anni**

 ai due genitori e alla sorella convivente di anni 17.

#### **Applicando le tabelle previste per incidente stradale:**

Fino al 2015 :


- risarcimento per i genitori € 105.448,93
- risarcimento per fratelli entro i 18 anni € 19.172,54

Dall'1 gennaio 2016

- risarcimento per ogni genitore € 70.000
- risarcimento per fratelli entro i 18 anni € 20.000

*(Risarcimento per responsabilità medica: E' valutata caso per caso a seconda dei fatti e delle testimonianze fornite dalle parti. Tuttavia le Tabelle previste dalla legge sulla circolazione stradale possono essere usate per analogia per stabilire l'ammontare da assegnare per i danni alla persona.)*

### **morte di uomo di 40 anni**

 alla moglie di anni 40, figlio di 15 anni e figlia di anni 17.

#### **Applicando le tabelle previste per incidente stradale:**

Fino al 2015 :

- risarcimento per i coniuge superstite € 115.035,21
- risarcimento per il figlio 15enne € 47.931,33
- risarcimento per la figlia 17enne € 47.931,33

Dall'1 gennaio 2016

- risarcimento per il coniuge superstite (con una convivenza fino a 15 anni) € 90.000; per ogni anno oltre i 15 vengono riconosciuti €1.000 per anno
- risarcimento per il figlio 15enne: € 80.000,00
- risarcimento per la figlia 17enne € 80.000,00

**(Risarcimento per responsabilità medica:** E' valutata caso per caso a seconda dei fatti e delle testimonianze fornite dalle parti. Tuttavia le Tabelle previste dalla legge sulla circolazione stradale possono essere usate per analogia per stabilire l'ammontare da assegnare per i danni alla persona).

### **morte di donna di 70 anni**



al marito di anni 70, figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente senza famiglia.

#### **Applicando le tabelle previste per incidente stradale:**

Fino al 2015 :

- risarcimento per i coniuge superstite € 86.276,40
- risarcimento per il figlio maggiore degli anni 25 € 9.586,26
- risarcimento per la figlia maggiore degli anni 25 € 9.586,26

Dall'1 gennaio 2016

- risarcimento per il coniuge superstite (con una convivenza fino a 15 anni) € 70.000,00; per ogni anno che vada oltre i 15 di convivenza, vengono riconosciuti €1.000 per anno
- risarcimento per il figlio che superi i 30 anni: € 20.000,00
- risarcimento per la figlia che superi i 30 anni € 20.000,00

**(Risarcimento per responsabilità medica:** e' valutata caso per caso a seconda dei fatti e delle testimonianze fornite dalle parti. Tuttavia le Tabelle previste dalla legge sulla circolazione stradale possono essere usate per analogia per stabilire l'ammontare da assegnare per i danni alla persona).

*A cura di German Ferrer Gonzalez*

*Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)*